

ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE

Durante il primo anno di vita del bambino, le madri lavoratrici ex L.R. n. 16 /2006 possono fruire di periodi di riposo di **un'ora** per allattamento **per ciascuna giornata** in cui le stesse prestano la propria attività, con diritto di uscire dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino.

L'indicazione dell'ora di riposo per allattamento di cui la lavoratrice madre intende fruire deve avvenire d'intesa con l'Ente ospitante, contemperando le esigenze del neonato con quelle di servizio.

La determinazione delle ore spettanti alla lavoratrice madre viene fatta comunque in relazione al normale orario di servizio predisposto dall'Ente ospitante, a prescindere dal numero di ore lavorative giornaliere.

I riposi non sono cumulabili in giornate diverse.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

COSA FARE

Per fruire del riposo giornaliero, le lavoratrici devono inoltrare istanza presso gli uffici di Servizi per l'Occupazione, mediante compilazione di apposito **Modello (Mod. 11) permessi per allattamento**, reperibile sul sito della società (www.sposrl.it – sezione Modulistica), **previa apposizione del timbro dell'Ente Ospitante.**

Nell'istanza, oltre all'indicazione dell'orario, le lavoratrici devono specificare anche il periodo di fruizione del riposo per allattamento, che comunque **non potrà andare oltre il primo anno di vita del bambino.**

RIFLESSI ECONOMICI

Agli effetti della retribuzione, le ore di assenza per riposi giornalieri sono considerate ore di lavoro ordinario. Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.